

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1059

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(CRISTOFORI)

col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(ANDREATTA)

col Ministro dell'agricoltura e delle foreste

(FONTANA)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(GUARINO)

col Ministro dei trasporti

(TESINI)

col Ministro della difesa

(ANDÒ)

col Ministro della sanità

(COSTA)

e col Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
e per gli affari regionali

(CIAURRO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 1993

Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1993,
n. 58, recante interventi urgenti in favore dell'economia

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	7
Disegno di legge	»	13
Testo del decreto-legge	»	14

ONOREVOLI SENATORI. - A fronte della recessione economica che il Paese attraversa, con il presente provvedimento d'urgenza si intendono introdurre alcune norme di carattere prioritario, al fine di delineare una strategia a sostegno del sistema produttivo, tenuto conto del necessario processo di razionalizzazione e riconversione che interesserà il sistema industriale nazionale e degli effetti a carattere compensativo, in termini di posti di lavoro conservati e/o creati *ex novo*, che possono avere sia azioni di reindustrializzazione, che il potenziamento e/o l'accelerazione degli investimenti in settori economici a rilevante impatto occupazionale.

In primo luogo, si intende svolgere una rilevante ed immediata azione di sostegno al settore delle piccole e medie imprese, comprensivo di quelle artigiane, segmento imprenditoriale anch'esso interessato in modo diffuso e massiccio dalla crisi in atto.

Come prima componente, nell'ambito delle azioni urgenti proposte, si collocano gli interventi che incidono sul fattore determinante del credito (Mediocredito, Artigiancassa, legge Sabatini).

Seconda componente è rappresentata da provvedimenti atti ad affrontare, sempre in via d'urgenza, un altro aspetto anch'esso indilazionabile per l'attuale assetto del nostro sistema industriale. Si intende riferirsi ai provvedimenti concernenti i processi di ristrutturazione e riconversione dell'apparato produttivo tenuto conto degli ambiti territoriali (aree di crisi), degli aspetti dimensionali (interventi GEPI su imprese di medie dimensioni) e di quelli settoriali (come nel caso dell'industria bellica, interessata e spinta dalle esigenze dei mercati verso radicali fenomeni di riconversione).

A completamento delle disposizioni indicate ed inserite nel decreto-legge, ed in funzione della specifica rilevanza sul piano economico ed occupazionale, si sono inclusi alcuni provvedimenti relativi a specifici settori e volti tra l'altro a sviluppare le attività agricole, potenziare l'offerta turistica, accelerare le procedure di spesa nel campo dei beni culturali ed ambientali.

Qui di seguito viene illustrato il contenuto dei singoli articoli che compongono il provvedimento che qui si presenta per la sua conversione in legge.

Articolo 1

Viene prevista la prosecuzione degli interventi statali diretti a favorire l'ammodernamento ed il potenziamento della rete di approvvigionamento idrico del settore agricolo.

Articolo 2

Si prevede (commi 1 e 2) la possibilità di concedere anticipazioni da prelevare su di un fondo costituito presso il Mediocredito centrale: una innovazione, questa, che assume particolare rilievo nell'incoraggiare l'investimento di capitale di rischio nelle piccole e medie imprese, con particolare riguardo a quelle localizzate nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n.2052/88, nonché nei casi di rilevante squilibrio fra domanda ed offerta di lavoro.

Le anticipazioni sono utilizzate per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di piccole e medie imprese organizzate come società di capitali, riservando ad un provvedimento definito

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

con il concerto dei Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale, la facoltà di precisare la durata, le garanzie e le altre condizioni per ottenere la concessione delle anticipazioni.

Con i commi 3, 4 e 5 si provvede a dettare norme dirette ad assicurare l'operatività dell'Artigiancassa, prevedendo tra l'altro una riduzione dei singoli contributi unitari per consentire a parità di risorse disponibili un maggior numero di interventi.

Con il comma 6 si provvede all'adeguamento della definizione di piccola e media impresa e delle relative agevolazioni, di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317, in linea con la disciplina comunitaria in merito agli aiuti di Stato.

Con il comma 7 si provvede all'integrazione per l'importo complessivo di 200 miliardi, equamente ripartiti negli anni 1994 e 1995, del Fondo contributi nell'acquisto di macchine utensili da parte di piccole e medie imprese (legge 28 novembre 1965, n. 1329, cosiddetta «legge Sabatini»).

Con i commi 8 e 9 vengono disciplinate le procedure di attuazione delle opere di urbanizzazione ed infrastrutturali relative agli insediamenti produttivi gestiti dai consorzi di sviluppo industriale, ai quali viene estesa l'applicazione della normativa in materia di società per azioni.

I commi 10, 11 e 12 sono diretti sostanzialmente a rendere compatibili con i principi comunitari gli interventi previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 19, in favore delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto.

Premesso che con decisione 91/500/CEE della Commissione, del 28 maggio 1991 - successiva alla predetta legge n. 19 - la CEE ha dichiarato inammissibili alcuni interventi della specie di quelli in argomento, per violazione del Trattato di Roma, si rende necessario modificare alcune delle disposizioni di cui alla stessa legge n. 19, nel senso di conferire le risorse alla regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 50 del suo statuto, nonché di puntualizzare gli interventi di competenza della regione Veneto.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto riveste mero carattere normativo.

Articolo 3

Ai commi da 1 a 6 viene disposto il rifinanziamento dell'attività della GEPI s.p.a. per consentire l'attuazione di progetti di nuove iniziative già definiti dalla stessa GEPI e per intervenire con efficacia e tempestività nella risoluzione dei problemi connessi alla ristrutturazione ed alla riconversione dell'apparato produttivo nei territori del Mezzogiorno e nelle zone in declino industriale del Centro-Nord e per fronteggiare l'emergenza occupazionale in atto.

I criteri e le modalità di utilizzo dei fondi autorizzati con il decreto-legge sono definiti dal Ministro dell'industria del commercio, e dell'artigianato, sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative dell'occupazione, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e sono previamente comunicati alla Commissione CEE.

Al comma 7 viene autorizzata la prosecuzione per tutto il 1993 degli interventi straordinari della GEPI in Sicilia, disponendo una proroga per dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori interessati ai predetti interventi e provvedendo al relativo rifinanziamento.

Articolo 4

Sono previste alcune misure che in modo diretto o indiretto sono riconducibili alla situazione venutasi a determinare per effetto del mutato contesto politico internazionale, che, oltre a costringere ad un ripensamento del sistema di difesa nazionale, ha prodotto forti ripercussioni negative sulle imprese industriali che operano nel settore.

In particolare, a seguito del blocco delle forniture di armamenti disposto in applicazione dell'embargo nei confronti dello Stato irakeno, si è venuta a determinare una precaria situazione finanziaria per

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

alcune aziende che, nell'attuale momento di congiuntura per l'industria nazionale, potrebbe comportare situazioni di difficoltà, con conseguenti riflessi negativi sotto l'aspetto occupazionale, che determinerebbero, in proiezione, maggiori oneri a carico della collettività.

La Marina militare, nel quadro delle attività istituzionali di controllo e vigilanza dei bacini di crisi del Mediterraneo e limitrofi, ha l'esigenza di disporre di una adeguata linea di unità navali.

Al fine di dare soluzione a tali problematiche con l'urgenza che il caso richiede (comma 1), si prevede l'acquisizione da parte dello Stato dei seguenti mezzi e materiali:

quattro unità navali tipo Lupo e relativo supporto logistico;

cinque elicotteri AB 2/2 e relativo supporto logistico;

munizionamento missilistico e conven-

Articolo 5

Sono previste una serie di misure dirette a favorire il potenziamento dell'offerta turistica.

In particolare, con i primi sette commi si provvede ad attivare una serie di progetti a suo tempo presentati ai sensi del decreto-legge n. 465 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 556 del 1988, già valutati e ritenuti ammissibili, ma non finanziati per la limitatezza dei fondi.

Si tratta di 576 progetti (oltre i 200 già finanziati) relativi principalmente a strutture alberghiere. Tali progetti hanno valenza sia nazionale che regionale, sono dislocati in tutte le regioni e si riferiscono ad investimenti ad elevata intensità occupazionale, nonché suscettibili di incrementare gli introiti in valuta pregiata del

Articolo 6

L'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 145, estende le procedure di spesa previste per il finanziamento speciale, recato dalla stessa legge, alla realizzazione degli interventi e alle altre spese gravanti sui capitoli ordinari del bilancio del Ministero per i beni culturali ed ambientali.

L'applicazione della norma, nel corso dell'esercizio 1992, ha destato alcune perplessità procedurali negli organi di controllo che hanno sostanzialmente vanificato lo sforzo di accelerazione della spesa.

Si ritiene, pertanto, indispensabile abrogare l'articolo 5 in questione e adottare un nuovo testo che, unificando in un unico articolo le procedure già presenti nella legge n. 145 del 1992 sopra ricordata, ne consenta una chiara applicazione.

Articolo 7

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 febbraio 1992 l'ENEL venne autorizzato ad eseguire gli interventi per l'adeguamento ambientale della centrale termoelettrica di Gioia Tauro - la cui realizzazione era stata disposta con delibera CIPE sin dal 29 novembre 1983 - secondo le indicazioni e le prescrizioni formulate dal Ministero dell'ambiente e dalle altre Amministrazioni competenti.

L'ENEL provvedeva quindi all'adeguamento del progetto con contestuale sistemazione definitiva dell'impianto e con istanza del 3 novembre 1992 richiedeva l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio della centrale, con le modifiche progettuali apportate.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con nota 6 novembre 1992, richiedeva quindi a tutte le Amministrazioni interessate, e tra queste alla regione Calabria, di far conoscere le proprie osservazioni al riguardo.

Mentre si acquisivano i pareri favorevoli dei Ministeri dell'ambiente, della sanità, per i beni culturali e ambientali, e della marina mercantile, non si aveva un pronunciamento di merito del Ministero dei lavori pubblici e nessun parere perveniva dall'Ente ferrovie s.p.a. e soprattutto dalla regione Calabria.

Considerati l'inerzia della regione Calabria e i carenti pareri di alcune Amministrazioni, diventa necessario ed urgente, essendo trascorsi tutti i termini di cui all'articolo 13 dell'allegato IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989, garantire con una iniziativa legislativa la conclusione di questo procedimento.

Una decisione in tal senso consente un sollecito avvio dei lavori di realizzazione della centrale termoelettrica di Gioia Tauro attivando un consistente volume di investimenti con conseguente miglioramento della grave situazione occupazionale locale, penalizzata altresì dai 500 lavoratori circa - già alle dipendenze delle imprese operanti nel cantiere ENEL - da tempo in cassa integrazione guadagni straordinaria.

Articolo 8

Viene previsto un differimento di centotanta giorni della entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva comunitaria sul rilascio delle prescrizioni di prodotti medicinali.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1

La complessiva autorizzazione di spesa di lire 451 miliardi nel triennio 1993-1995 consentirà di compiere un ulteriore passo in avanti nell'opera di potenziamento del settore irriguo, che ha avuto un primo forte impulso con la legge n. 140 del 1992, per il quale è stato stimato un complessivo fabbisogno di circa 2.000 miliardi.

I soggetti destinatari dei finanziamenti, che a differenza dei precedenti non si caratterizzano in termini di impegno ma di mere autorizzazioni di spesa, sono individuati nei consorzi ed enti di bonifica, persone giuridiche di diritto pubblico che, per compito istituzionale, elaborano i progetti degli interventi da realizzare, previa istruttoria che si svolge secondo le norme e le modalità previste per le opere pubbliche statali.

Le opere così realizzate fanno parte del demanio dello Stato.

Dalla realizzazione di tali interventi conseguirà, oltreché un positivo effetto in termini di sviluppo dell'attività agricola, un significativo incremento dei livelli occupazionali.

Articolo 2 - comma 2

La norma stabilisce che una quota dei rientri per capitale ed interessi (nella misura di lire 100 miliardi annui per ciascuno degli esercizi nel periodo 1992-1996), relativi al Fondo istituito presso il Mediocredito centrale, ai sensi della legge n. 782 del 1980, sia riservata ad interventi di promozione industriale nel campo delle piccole imprese.

Dalla norma non conseguono oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Articolo 2 - commi 4 e 5

L'Artigiancassa provvede al sostegno finanziario delle imprese artigiane tramite, fra l'altro, interventi agevolativi finalizzati a ridurre il costo dei finanziamenti destinati alle imprese medesime.

Tali interventi sono effettuati a valere sulle disponibilità del Fondo contributi, reintegrato periodicamente da stanziamenti pubblici.

Negli ultimi esercizi, la discontinuità degli stanziamenti non ha consentito di assicurare correntezza ai flussi finanziari destinati al comparto artigiano. A seguito dell'esaurimento delle disponibilità, si è accumulato presso l'Artigiancassa un crescente volume di operazioni di credito e di *leasing* in attesa di agevolazione che, al 31 dicembre 1992, ammontava a circa 4.200 miliardi.

Tale situazione ha determinato un diffuso stato di crisi nelle imprese artigiane, che hanno dovuto rinviare la realizzazione dei programmi di espansione produttiva, con grave danno anche in termini occupazionali. Tale fenomeno unito all'avversa fase congiunturale che sta attraversando l'economia rischia di accentuare lo stato di crisi del settore, rendendo maggiormente pressante l'esigenza di un sostegno finanziario per l'imprenditoria artigiana, ai fini della ripresa degli investimenti e dell'accrescimento dell'occupazione, soprattutto giovanile.

Le prospettive operative per il 1993 sono evidenziate schematicamente come segue:

a) le domande di prestiti in attesa di agevolazioni al 31 dicembre 1992 ammontano, come si è detto, a circa 4.200 miliardi di lire, dei quali 3.450 miliardi provenienti dal Centro-Nord e 750 miliardi dal Mezzogiorno. Il minore ammontare delle giacenze relative ai territori meridionali deriva dalle maggiori disponibilità ad essi riservate in base all'attuale normativa;

b) il contributo disponibile per il 1993 è valutato in lire 150 miliardi derivanti dallo stanziamento iscritto nella tabella D della legge finanziaria per il 1993 (legge n. 500 del 1992);

c) al fine di adeguare le previsioni di spesa alla durata media dei prestiti da agevolare, si rende peraltro necessario prevedere anche il rifinanziamento dei fondi in questione per gli anni 1994 e 1995, pari ad un importo di 150 miliardi per ciascuno degli anni medesimi, portando le nuove disponibilità complessive del triennio 1993-1995 a lire 450 miliardi.

L'utilizzo di tali disponibilità, pur non coprendo integralmente il fabbisogno di finanziamento del settore riferito al 31 dicembre 1992, consentirebbe peraltro all'Istituto, applicando le nuove misure dei tassi artigiani previsti dal comma 5 dell'articolo in esame, di soddisfare una domanda di prestito valutabile nel limite massimo di circa 3.800 miliardi di lire. Ciò considerando coefficienti di moltiplicazione di contributi pari a 8,5. Inoltre si permette di attivare un volume di investimenti in macchinari e laboratori che potrebbe raggiungere i 5.000 miliardi. In relazione a tali investimenti, si prevede un accrescimento dell'occupazione nel comparto artigiano valutato intorno ai 35.000-40.000 posti di lavoro.

È da precisare che dopo l'utilizzo dei fondi stanziati dal presente articolo 2, resterebbero da agevolare circa 400 miliardi di prestiti riferiti al 1992 e l'intera domanda di prestiti che sarà presentata dalle imprese artigiane nel 1993, stimabile in 4.000 miliardi di lire.

Articolo 2 - comma 7

L'attività agevolativa prevista dalla legge n. 1329 del 1965 (cosiddetta «legge Sabatini») è di particolare importanza per le piccole e medie imprese soprattutto nell'attuale, pesante congiuntura economica e occupazionale. L'operatività della legge Sabatini, come è noto, consente di ridurre il costo della dilazione di pagamento accordata dal venditore

all'acquirente di macchine utensili e per la produzione. In tal modo la legge Sabatini opera un duplice stimolo:

- a) verso i produttori di questi macchinari, che possono praticare migliori condizioni di pagamento;
- b) verso gli acquirenti, agevolati rispetto a tassi di mercato attualmente onerosi.

L'esperienza della legge Sabatini è stata particolarmente utile nel sostegno al rinnovamento e ammodernamento del parco industriale italiano, agevolando investimenti nell'ordine di migliaia di miliardi ogni anno (quasi 6.000 miliardi nel 1991).

La carenza di fondi disponibili aveva indotto il Mediocredito centrale, che gestisce l'agevolazione prevista dalla legge Sabatini, a sospendere in via cautelativa l'operatività nello scorso novembre.

Il rifinanziamento di 200 miliardi al Fondo contributi agli interessi, di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 745 del 1970, convertito dalla legge n. 1034 del 1970, come modificato dall'articolo 3 della legge n. 295 del 1973, consentirà di finanziare investimenti aggiuntivi dell'ordine di 2.000 miliardi, da parte di circa 10.000 imprese, con indubbi effetti di sostegno ed espansione dei livelli occupazionali.

Il Mediocredito centrale ha anche riparametrato, a partire dal 1° marzo 1993, le soglie di questo intervento agevolativo così da ottemperare alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese.

Articolo 3 - commi 1 e 3

Il fabbisogno finanziario che emerge in termini di pregresse esigenze d'intervento della GEPI s.p.a. è valutabile in circa 2.000 miliardi di lire. A questo fabbisogno pregresso è poi da aggiungere quello che deriva dalle maggiori esigenze d'intervento della GEPI sia per effetto della pesante crisi che attualmente investe in via generalizzata il nostro apparato produttivo, sia per effetto dei processi di ristrutturazione conseguenti alla politica di privatizzazione delle imprese a partecipazione statale.

In tale contesto, le risorse finanziarie rese disponibili con il provvedimento in termini di limiti d'impegno, che verranno a determinarsi a regime nel complessivo importo annuo di lire 300 miliardi, consentiranno di dare una prima, forte risposta alla situazione di crisi in atto attraverso una ripresa degli interventi della GEPI, la cui capacità operativa verrà a stabilirsi in un importo complessivamente valutabile in circa 1.500-1.800 miliardi di lire sulla base della prevedibile evoluzione dei tassi d'interesse.

Articolo 3 - comma 7

Le iniziative previste dai programmi di reimpiego curati dalla GEPI s.p.a. in Sicilia riguardano circa 1.000 unità di personale già assunto o da assumere.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il relativo onere viene a determinarsi nel modo seguente:

a) costi per prestazioni di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) CIGS: lire 1.300.000 (massimo presunto 1993) \times 1.000 \times 12	15.600.000.000
b) oneri accessori	
Ass. fam.: lire 70.000 (importo medio valori 1992) \times 1.000 \times 12	840.000.000
Trattamento di fine rapporto: lire 1.532.000 (4° liv. metalmeccanici) \times 1.000	1.532.000.000
Contributi INPS-IVS: lire 1.660.000 (retr. mens. 4° liv. metalmeccanici) \times 26 \times 12% ...	5.167.200.000
	<hr/>
Totale . . .	23.139.000.000
	<hr/>
Totale in cifra tonda. . .	25.000.000.000
	<hr/> <hr/>

Articolo 4

Con il comma 1 viene autorizzato un programma di interventi per l'ammmodernamento delle tre Forze armate. In tale quadro assume priorità l'immediata acquisizione di quattro unità navali, classe «Lupo», incluso il relativo supporto logistico, munizionamento ed elicotteri.

La Marina militare, nel quadro delle attività istituzionali di controllo e vigilanza dei bacini di crisi del Mediterraneo e limitrofi, ha l'esigenza di disporre di una adeguata linea di unità navali.

Al fine di dare soluzione a tali problematiche con l'urgenza che il caso richiede, si prevede l'acquisizione da parte dello Stato dei seguenti mezzi e materiali:

quattro unità navali tipo «Lupo» e relativo supporto logistico;
cinque elicotteri AB-212 e relativo supporto logistico;
munizionamento missilistico e convenzionale.

I predetti mezzi e materiali saranno forniti con le necessarie modifiche per consentire l'inserimento nella linea operativa e logistica nazionale.

Il volume di risorse che potranno sviluppare i due limiti di impegno rispettivamente di lire 100 miliardi e di lire 150 miliardi, pur essendo condizionato dal tasso annuo dei mutui e dai termini di pagamento, è valutabile in circa 1.700 miliardi di lire.

Il rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge n. 808 del 1985 attraverso i due limiti di impegno di lire 50 miliardi ciascuno, di cui al comma 4, consentirà di soddisfare buona parte delle domande di contributo presentate dalle imprese aeronautiche al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il cui importo complessivo è dell'ordine di 1.000 miliardi di lire.

Il programma pluriennale di interventi per la riconversione dell'industria bellica, di cui al comma 7, prevede la complessiva spesa di lire 500 miliardi, che si configura quale limite di operatività finanziaria della disposizione stessa.

Articolo 5 - commi da 1 a 7

Il finanziamento delle opere avviene attraverso la revoca dei progetti nazionali finanziati ai sensi del decreto-legge n. 465 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 556 del 1988, mai realizzati, ed il recupero delle somme non impiegate, nonché attraverso la soppressione del Fondo di garanzia istituito presso la Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico della Banca nazionale del lavoro (BNL-SACAT) ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 326 del 1968, Fondo mai utilizzato, ed il recupero delle relative disponibilità finanziarie.

Pertanto il contributo pubblico - che verrà erogato seguendo le procedure collaudate già adottate per il predetto decreto-legge n. 465 del 1988 e limitato dalla norma al solo intervento in conto capitale - coprirà, in analogia con quanto avvenuto in passato, una percentuale del 25-30 per cento dell'intervento complessivo.

Poichè le risorse pubbliche disponibili ammontano a circa 120 miliardi, saranno attivati investimenti complessivi pari a circa 450 miliardi, largamente a carico dei privati, con una occupazione diretta di 4.000 unità ed indotta di almeno 3.300, secondo le valutazioni del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

I soggetti interessati, tra quelli già valutati dall'apposita commissione tecnica, dichiarati ammissibili e non finanziati a suo tempo per carenza di fondi, potranno, qualora non abbiano già realizzato l'opera per una quota superiore al 30 per cento, concorrere al nuovo finanziamento mediante la presentazione di un'istanza e di una relazione esplicativa degli aggiornamenti eventuali, aggiornamenti che non devono comunque modificare sostanzialmente il progetto ed i suoi connotati tecnici ed economici.

Articolo 5 - commi da 8 a 10

Per l'attuazione delle misure di cui al comma 8, lettera *a*), si ipotizza la spesa di 5 miliardi di lire all'anno sulla base dei costi registrati dall'ACI 116 nell'effettuazione del servizio di soccorso stradale in esecuzione della convenzione stipulata tra il Ministero del turismo e dello spettacolo e l'ACI ai sensi della legge n. 192 del 1986.

Nella prospettiva di un regolare sviluppo futuro dei flussi turistici, la serie dei soccorsi effettuati negli anni di vigenza della riferita convenzione consente di ipotizzare circa 53.000 interventi all'anno, di cui 26.000 soccorsi autostradali e 27.000 soccorsi sulla viabilità ordinaria, con 1.900 recuperi di automezzi andati fuori dalla sede stradale.

I costi, comprensivi delle spese generali, di personale, eccetera, da determinare comunque in via più analitica in sede convenzionale, possono così quantificarsi:

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

26.000 soccorsi autostradali a lire 109.000	2.834.000.000
27.000 soccorsi sulla viabilità ordinaria a lire	
80.000	2.160.000.000
1.900 recuperi a lire 59.000	112.100.000
	<hr/>
TOTALE . . .	5.106.100.000
	<hr/>
in cifra tonda . . .	5.000.000.000
	<hr/> <hr/>

Quanto all'attuazione delle misure di cui alle lettere *b)* e *c)* dello stesso comma 8, non vi sono precedenti che consentano un'analisi precisa dei costi.

Non sono infatti utilizzabili, atteso il lungo intervallo temporale, i dati relativi al Servizio tessere musei attivato in passato, dal 1966 al 1978, tramite la vendita delle tessere presso la rete degli uffici ENIT all'estero.

Le tessere vendute furono 5.100 nel 1966 ed erano giunte a 132.000 nel 1978 con un incasso di lire 166.000.000. Il sistema incontrava, quindi, un discreto interesse, pur non essendo gratuito, ed anche se la sua diffusione non poteva certo dirsi capillare.

Nell'ipotesi attuale l'Amministrazione potrebbe orientarsi, attraverso convenzione con enti pubblici o privati, su una nuova ipotesi di tessera di ingresso gratuito, da offrire ai turisti presenti nei maggiori centri urbani, che consenta la visita in una serie di istituti ivi ubicati, con validità variabile da due a sette-dieci giorni, seguendo una linea promozionale praticata all'estero con grande successo e recentemente introdotta anche in Italia dal Touring club italiano.

Gli oneri relativi andranno esattamente individuati e quantificati in sede convenzionale. Si ritiene tuttavia sufficiente una spesa di 1 miliardo annuo.

Quanto al servizio di assistenza per i turisti stranieri che si trovano ad affrontare eventuali emergenze nel nostro Paese, la relativa ipotesi operativa, da sviluppare attraverso apposita convenzione, comporta l'utilizzo di una centrale telefonica, con personale multilingue, attiva ventiquattro ore al giorno, che possa immediatamente corrispondere a richieste di chiarimenti e notizie afferenti alle esigenze del turista e che sia collegata ad un centro di assistenza medica generica e specialistica, con possibilità di intervento urgente sul posto e di ricovero successivo, nonché di trasporto ed assistenza del turista infortunato od ammalato.

La centrale dovrebbe essere inoltre in grado di intervenire sul territorio nazionale in caso di calamità naturale o gravi incidenti per soccorrere il turista a livello sia individuale che collettivo, anche per quanto concerne gli aspetti amministrativi, di polizia, eccetera, relativi all'evento occorso.

Per la gestione di una simile centrale si può ragionevolmente prevedere la spesa annua di 500 milioni.

La residua somma di 3,5 miliardi annui verrebbe utilizzata per far fronte alle maggiori esigenze determinatesi in sede di utilizzo fino al 31 dicembre 1992 da parte dei turisti stranieri motorizzati dei pacchetti agevolati previsti dalla legge 15 maggio 1986, n. 192.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58 , recante interventi urgenti in favore dell'economia.

Decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1993.

Interventi urgenti in favore dell'economia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a sostenere il sistema produttivo, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, anche attraverso il rifinanziamento di organismi operanti nel campo degli interventi a medio termine;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, della difesa, della sanità e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Interventi nel settore dell'irrigazione e della cooperazione agricola)

1. Negli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, recante interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore dell'irrigazione e per il sostegno della cooperazione agricola, le parole: «ventennali» sono sostituite da quelle: «decennali».

2. Per la prosecuzione del programma di opere individuate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, è autorizzata la spesa di lire 47 miliardi per il 1993, di lire 147 miliardi per il 1994 e di lire 257 miliardi per il 1995.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2 si provvede, quanto a lire 47 miliardi per il 1993, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno medesimo, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, come rifinanziata con la tabella D allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500; quanto a lire 147 miliardi per il 1994 e a

lire 257 miliardi per il 1995, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Articolo 2.

(Interventi per le medie e piccole imprese)

1. All'articolo 2, primo comma, lettera *a*), della legge 28 novembre 1980, n. 782, al periodo: «I rientri per capitale ed interessi delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni.» sono aggiunte le parole: «salvo quanto stabilito al secondo comma».

2. All'articolo 2 della legge 28 novembre 1980, n. 782, è aggiunto il seguente comma: «I rientri per capitale ed interessi vengono accantonati nella misura di lire 100 miliardi annui per ciascuno degli esercizi 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996 per la costituzione, presso il Mediocredito centrale, di un Fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni a società finanziarie e di partecipazioni o ad operatori, aventi sedi in Italia ed autorizzati all'investimento nel capitale di rischio di piccole e medie imprese, da impiegare, in aggiunta alle risorse proprie, per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese organizzate come società di capitali o come società cooperative, con sede in Italia, con particolare riguardo per le imprese con sede nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno stabilite la durata, le garanzie, le modalità ed ogni altra condizione per la concessione delle anticipazioni a valere su detto Fondo in linea con la normativa comunitaria per gli interventi a favore delle piccole e medie imprese. I rientri delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni. Le somme accantonate ed i relativi rientri sono tenuti dal Mediocredito centrale in conti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato».

3. Il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 29 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è incrementato della somma di lire 100 miliardi per l'anno 1991. Al corrispondente onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7743 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

4. Il Fondo di cui al comma 3 è altresì incrementato di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

5. Il secondo comma dell'articolo 29 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è sostituito dal seguente: «Il tasso di interesse agevolato annuo minimo, comprensivo di ogni onere accessorio o spesa, da praticare sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilito come segue:

a) per le aree di cui all'obiettivo n.1 del regolamento n. 2052/1988: 55 per cento del tasso di riferimento preso a base per il calcolo del contributo in conto interessi da concedersi da parte della Cassa artigiana e delle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane;

b) per le aree di cui all'obiettivo n.2 del regolamento CEE n. 2052/1988: 65 per cento del tasso di riferimento sopra precisato;

c) per le rimanenti zone: 75 per cento del tasso di riferimento come sopra precisato.».

6. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è aggiunto il seguente:

«6-bis. La definizione di piccola impresa, l'intensità delle agevolazioni concedibili ai sensi della presente legge e gli investimenti oggetto delle stesse potranno essere adeguati, a decorrere dal 1° luglio 1993 con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per la parte di competenza, del Ministro del tesoro, alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, tenuto conto delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunità europee.».

7. La dotazione del Fondo contributi di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è integrata della somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

8. Per consentire l'immediata attuazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture necessarie per gli insediamenti produttivi compresi nei programmi di reindustrializzazione, i consorzi di sviluppo industriale, di cui al comma 5 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, formulano alla regione territorialmente competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie proposte di adeguamento ed aggiornamento dei piani degli agglomerati industriali attrezzati. Le proposte si intendono accolte, qualora, entro i trenta giorni successivi, la regione non adotti un provvedimento negativo.

9. Ai consorzi di cui al comma 8 si applica la normativa generale in materia di società per azioni. Il controllo regionale si esplica sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi.

10. L'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - 1. La regione Friuli-Venezia Giulia può istituire, con legge regionale, un Fondo di rotazione speciale, costituito da stanziamenti ordinari della regione, per la concessione di finanziamenti a medio termine, della durata massima di dieci anni, a favore delle aziende artigiane preferibilmente associate in consorzi. La misura del tasso di interesse a carico dei beneficiari dei finanziamenti, nonché i criteri e le modalità relativi, sono determinati, nel rispetto dei principi del diritto comunitario, con riferimento alle leggi statali vigenti in materia.

2. Per la realizzazione del piano regionale di sviluppo è attribuito alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 50 dello statuto, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, un contributo speciale di lire 220 miliardi per il periodo 1991-1997, di cui lire 15 miliardi per l'anno 1991 e lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.».

11. L'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - 1. Allo scopo di garantire alle imprese delle zone montane parità di condizioni per concorrere alle finalità di cui all'articolo 1 ed al fine di promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attività produttive, è assegnato alla regione Veneto un contributo speciale di lire 8 miliardi per il periodo 1991-1994 in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Treviso collocate ad est del fiume Piave, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun anno.».

12. Ai fini dell'attuazione del comma 10, le somme di lire 5 miliardi per l'anno 1991 e di lire 8 miliardi per l'anno 1992, conferite alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia (FRIE), di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 198, devono essere attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia.

Articolo 3.

(Interventi GEPI)

1. In attesa di un provvedimento organico di riordinamento e di definizione dell'assetto azionario della GEPI S.p.a., per consentire l'immediata attuazione di interventi finalizzati alla ristrutturazione ed alla riconversione dell'apparato produttivo nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, la stessa GEPI è autorizzata a contrarre mutui decennali correlati agli importi dei limiti di impegno di cui al presente articolo.

2. Per l'urgente avvio degli interventi, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alla GEPI S.p.a. anticipazioni in relazione alle somme derivanti dai mutui di cui al comma 1.

3. Gli oneri di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui di cui al comma 1 e gli oneri finanziari per le anticipazioni di cui al comma 2 sono posti a carico del bilancio dello Stato. L'importo dei predetti oneri è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere corrisposto direttamente agli istituti ed aziende di credito

concedenti. Per tali finalità è autorizzato il limite di impegno di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.

4. Fino al riordino delle partecipazioni statali di cui all'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, per gli enti di gestione azionisti della GEPI S.p.a. si intende sospeso l'obbligo di contabilizzare le perdite conseguenti alle rispettive partecipazioni nella GEPI stessa.

5. I criteri e le modalità per l'utilizzazione dei fondi di cui al comma 1 sono determinati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative dell'occupazione istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992, e sono comunicati alla Commissione CEE prima della loro applicazione.

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 pari a lire 100 miliardi per l'anno 1993, a lire 200 miliardi per l'anno 1994 e a lire 300 miliardi annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in termini di limiti di impegno, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, è assegnata alla GEPI la somma di lire 25 miliardi per il medesimo anno, da utilizzare con le modalità di cui al comma 8 della predetta normativa. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Articolo 4.

(Interventi per la razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva dell'industria bellica)

1. È autorizzato l'avvio di un programma di interventi per l'ammmodernamento delle Forze armate, con priorità per l'immediata acquisizione di quattro unità navali classe Lupo, incluso il relativo supporto logistico, munizionamento ed elicotteri, da adottare nel secondo semestre dell'anno 1993.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione della difesa può assumere impegni pluriennali, con effetto dal 1993, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui o di altre operazioni finanziarie contratti dai fornitori, correlati a limiti di impegno decennali di lire 100 miliardi con decorrenza 1993 e di lire 150 miliardi con decorrenza 1994.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 100 miliardi per l'anno 1993 e a lire 250 miliardi annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo

9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa (limiti d'impegno).

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati i limiti d'impegno decennali di lire 50 miliardi ciascuno per gli anni 1993 e 1994.

5. Ai fini dell'attuazione del comma 4 si applicano i criteri, le procedure e le modalità già stabiliti con i provvedimenti previsti dall'articolo 4 della legge 24 dicembre 1985, n. 808.

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a lire 50 miliardi per il 1993 e lire 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (limiti di impegno).

7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche avvalendosi dell'Ufficio di coordinamento della produzione di materiale di armamento, istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 luglio 1990, n. 185, definisce un programma quinquennale del complessivo importo di lire 500 miliardi per interventi di razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva dell'industria bellica, attraverso lo sviluppo delle produzioni in campo civile e duale.

8. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce modalità e criteri per l'attuazione del comma 7, con riferimento anche alla concessione di contributi e alla restituzione allo Stato, a valere sul ricavato a regime della vendita dei prodotti interessati, dei contributi medesimi.

9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7 per il triennio 1993-1995, pari a lire 80 miliardi per il 1993, a lire 90 miliardi per il 1994 e a lire 100 miliardi per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

10. A valere sulle somme versate al bilancio dello Stato nell'anno 1993 ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, ad iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno medesimo, una quota fino all'importo complessivo di lire 300 miliardi.

Articolo 5.

(Provvedimenti urgenti per la promozione degli investimenti nel settore del turismo)

1. Il Fondo centrale di garanzia istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 326, è soppresso e le relative disponibilità sono

destinate alle finalità di cui al comma 3, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

2. I finanziamenti di progetti a carattere nazionale disposti con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 4 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 1989, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, per i quali non è stata stipulata la prevista convenzione entro due anni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del predetto decreto ministeriale, sono revocati. Le relative disponibilità, nonché quelle relative ai progetti a carattere nazionale comunque già revocati, sono destinate alle finalità di cui al comma 3.

3. Le disponibilità di cui ai commi 1 e 2 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e sono destinate alla concessione del contributo in conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, ai progetti presentati e ritenuti ammissibili ai sensi della medesima legge.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interessati, ai sensi del comma 3, ripresentano domanda di ammissione al finanziamento. La domanda è accompagnata da una relazione illustrativa degli aggiornamenti e delle modifiche eventualmente apportate rispetto al progetto originale, che non debbono comportare sostanziali modificazioni della progettazione delle caratteristiche degli interventi stessi e dalla struttura dei costi.

5. Non sono ammessi al finanziamento i progetti che alla data di ripresentazione della domanda siano già stati realizzati per una quota superiore al trenta per cento dei costi.

6. L'ammissione al finanziamento è disposta, con proprio decreto, dal Ministro del turismo e dello spettacolo in base alle priorità ed ai criteri previsti dalla normativa di cui al comma 7, tenuto conto dell'interesse sociale alla realizzazione dell'opera anche in relazione alle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57.

7. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, e quelle di cui al decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 13 gennaio 1989.

8. Al fine di promuovere il turismo verso l'Italia nel triennio 1993-1995, sono attivate le misure agevolative che seguono:

a) soccorso stradale prestato dall'Automobile Club d'Italia a favore dei turisti stranieri e degli italiani residenti all'estero che giungono in Italia con motocicli o autovetture con targa di registro estera ad esclusione dei veicoli immatricolati nello Stato di S. Marino e della Città del Vaticano. La stessa agevolazione è concessa ai turisti stranieri o italiani residenti all'estero che giungono in Italia negli aeroporti intercontinentali e visitano il Paese con la formula «Fly and Drive»;

b) tessera di ingresso ai musei dello Stato ubicati nei capoluoghi di regione e di provincia;

c) assistenza turistica per i turisti stranieri che si trovino, in Italia, in situazioni di emergenza che richiedono un intervento immediato.

9. Le modalità di attuazione delle agevolazioni di cui al comma 8 sono definite nelle convenzioni che il Ministero del turismo, anche di concerto con altre amministrazioni interessate, è autorizzato a stipulare con A.C.I. e con altri enti pubblici o privati.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a lire 10 miliardi annui e comprensivo dell'onere relativo alla utilizzazione di pacchetti turistici da parte di cittadini stranieri sino al 31 dicembre 1992, da ripartirsi nel triennio 1993-1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo e dello spettacolo.

11. Per le finalità di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, il progetto relativo al Centro nazionale di informazioni per il turismo (CNIT), di cui alla deliberazione del CIPE del 19 dicembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1990, è realizzato dall'aggiudicatario nei limiti delle disponibilità di bilancio, pari a lire 35.705 milioni corrispondenti alla prima assegnazione disposta dal CIPE con la suddetta deliberazione. Il nuovo contratto dovrà essere stipulato seguendo le procedure previste dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

Articolo 6.

(Piano per la realizzazione di interventi nel settore dei beni culturali)

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sulla base delle proposte degli organi centrali e periferici, coordinate dai competenti uffici centrali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, approva il piano per la realizzazione degli interventi e di ogni altra spesa ordinaria e straordinaria da effettuare nell'anno di riferimento da parte degli organi centrali e periferici. Il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali sostituisce quelli previsti dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552, ed ogni altro prescritto parere di organi consultivi dello Stato. Il piano può essere aggiornato, nell'ambito delle assegnazioni di fondi di ciascun ufficio, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Per l'esercizio 1993 valgono le proposte già avanzate e coordinate dagli uffici centrali ed il parere già espresso dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

2. I fondi necessari per effettuare le spese previste nel piano, da parte degli organi periferici e degli istituti centrali, sono messi a disposizione dei funzionari delegati, mediante ordini di accreditamento emessi soltanto sulla base del piano e in deroga al limite di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. I predetti funzionari assumono, a valere sui fondi messi a

loro disposizione, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, le relative obbligazioni giuridiche che sono sottoposte al controllo successivo in sede di rendiconto.

3. I progetti per la realizzazione degli interventi sui beni statali e sui beni non statali, per i quali lo Stato interviene direttamente, sono predisposti, con l'indicazione dei tempi di esecuzione, dagli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali. In caso di motivata impossibilità la predisposizione dei progetti può essere affidata, con apposita convenzione, ad istituti universitari o di alta cultura o a professionisti esterni. I compensi per gli incarichi affidati gravano sugli stanziamenti iscritti nel piano di spesa. I progetti degli interventi e i preventivi delle spese di cui al comma 1 sono approvati dai competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, fino ad un importo complessivo di lire 1.000 milioni, e dal direttore generale del competente Ufficio centrale per importi superiori, in deroga ai limiti di spesa previsti dalle vigenti norme. Il predetto limite può essere modificato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. I provvedimenti di approvazione dei progetti, adottati dagli organi periferici e dai direttori generali relativamente agli interventi eseguiti dai funzionari delegati, sono sottoposti al solo controllo successivo in sede di rendiconto.

4. I responsabili degli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali informano il competente Ufficio centrale, facendo pervenire, entro trenta giorni dalla data di formazione, copia degli atti adottati per la realizzazione degli interventi e ogni sei mesi, nonché entro un mese dalla data di ultimazione dei lavori, una relazione tecnica inerente l'esecuzione del progetto. L'omesso invio degli atti e delle relazioni, accertato, previa controdeduzione scritta dell'interessato, dal competente dirigente generale, costituisce inosservanza delle direttive generali ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

5. Per gli interventi e le spese non inserite nel piano di cui al presente articolo valgono le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509. È abrogato l'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 145.

Articolo 7.

(Centrale termoelettrica di Gioia Tauro)

1. È approvato a tutti gli effetti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, il progetto presentato dall'ENEL S.p.a. in data 3 novembre 1992 per la costruzione della centrale termoelettrica da realizzare nel comune di Gioia Tauro. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta ogni ulteriore indicazione e prescrizione necessaria per la realizzazione e l'esercizio della centrale. Eventuali varianti possono essere attuate solo con la preventiva approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'ENEL S.p.a. attiva le procedure di attuazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 8.

(Proroghe di termini)

1. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, è differita al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

Articolo 9.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1993

SCÀLFARO

AMATO - CRISTOFORI - BARUCCI -
ANDREATTA - FONTANA - GUARINO -
TESINI - ANDÒ - COSTA - CIAURRO

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO